

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971

RCS MediaGroup S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") e dell'articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 ("**Regolamento Emittenti**") si rende noto quanto segue.

1. PREMESSA

- (A) In data 16 maggio 2016 (la "**Data di Sottoscrizione**"), DI. VI. Finanziaria Di Diego Della Valle & C. S.r.l. e Diego Della Valle & C. S.r.l. (le "**Società Della Valle**"), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**"), Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. anche per conto di UnipolSai Finance S.p.A. (di seguito, congiuntamente, "**UnipolSai**"), Pirelli & C. S.p.A. ("**Pirelli**" e congiuntamente alle Società Della Valle, Mediobanca e UnipolSai, gli "**Attuali Azionisti**") e International Acquisitions Holding S.à r.l. (l'"**Investitore**" e congiuntamente agli Attuali Azionisti, gli "**Aderenti**") hanno sottoscritto un accordo di co-investimento (l'"**Accordo di Co-Investimento**") contenente pattuizioni parasociali rilevanti *ex art.* 122, primo e quinto comma, del TUF e volto a disciplinare un'operazione finalizzata alla promozione, tramite una società di diritto italiano in corso di costituzione ("**NewCo**") che sarà interamente posseduta dagli Aderenti, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria concorrente ai sensi degli articoli 102 e 106, quarto comma, del TUF e 44 del Regolamento Emittenti (l'"**Offerta**" o "**OPA**"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. ("**RCS**"), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., pari a n. 521.864.957 dedotte le complessive n. 117.927.168 azioni di RCS detenute alla Data di Sottoscrizione dagli Attuali Azionisti, al prezzo di Euro 0,70 per azione.
- (B) L'Accordo di Co-Investimento prevede sinteticamente quanto segue:
- (a) La costituzione da parte degli Aderenti di NewCo, nella forma di società per azioni di diritto italiano con un capitale iniziale di Euro 50.000,00, che sarà interamente detenuta dagli Aderenti come segue: (i) una quota pari al 45% del capitale sociale dall'Investitore e, (ii) una quota pari al 13,75% del capitale sociale da ciascuno degli Attuali Azionisti;
- (b) l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di NewCo di tre differenti aumenti di capitale a pagamento finalizzati a dotare NewCo delle risorse sufficienti per la promozione dell'OPA. In particolare, (i) il primo aumento di capitale sarà sottoscritto interamente dall'Investitore mediante conferimento in denaro, (ii) il secondo aumento di capitale sarà interamente sottoscritto dagli Attuali Azionisti mediante conferimento in natura delle azioni dagli stessi già possedute in RCS alla Data di Sottoscrizione, e (iii) il terzo aumento di capitale scindibile sarà interamente sottoscritto da tutti gli Aderenti in più *tranche* al raggiungimento delle varie soglie di adesione degli azionisti RCS all'OPA;
- (c) l'impegno da parte degli Attuali Azionisti a non aderire all'offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da Cairo Communication S.p.A. ex articoli 102 e 106 TUF in data 8 aprile 2016;
- (d) la promozione da parte di NewCo dell'OPA, in relazione alla quale gli Aderenti faranno sì che NewCo adotti tutte le decisioni a ciò opportune e ponga in essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari e fermo restando che, qualora ad esito

dell'OPA le adesioni fossero tali da determinare il possibile *delisting* di RCS, gli Aderenti faranno sì che NewCo ripristini il flottante nella misura minima richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;

- (e) condizionatamente all'esito positivo dell'OPA, la sottoscrizione da parte degli Aderenti di un patto parasociale, nel testo allegato all'Accordo di Co-Investimento (il "**Patto Parasociale**") volto a regolare, tra le altre cose, (i) i rapporti tra gli Aderenti quali soci diretti in NewCo e soci indiretti di RCS, (ii) le regole di governo societario relative a NewCo e RCS, e (iii) il regime di circolazione delle azioni di NewCo;
- (f) l'astensione da parte degli Aderenti, nel periodo intercorrente dalla Data di Sottoscrizione alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (i) dall'acquisto, diretto o indiretto, anche per il tramite di Parti Correlate (come di seguito definite), di azioni di RCS con diritto di voto (inclusi diritti di opzione sulle stesse), (ii) dalla stipula, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di Parti Correlate, di alcun accordo avente ad oggetto azioni di RCS con diritto di voto (inclusi diritti di opzione sulle stesse), e (iii) dalla vendita delle azioni dagli stessi detenute in NewCo e, con riferimento agli Attuali Azionisti, detenute in RCS le quali saranno conferite in natura in NewCo nel contesto del secondo aumento di capitale descritto al precedente paragrafo (b)(ii); e
- (g) qualora il consiglio di amministrazione di RCS decida di dare esecuzione all'Aumento di Capitale Delegato (come di seguito definito), l'impegno da parte degli Aderenti a far sì che NewCo partecipi al suddetto aumento di capitale delegato per la quota di spettanza di NewCo e comunque sino ad un ammontare massimo pari ad EUR 150.000.000 (come *infra* meglio descritto).

(tutte le operazioni sopra descritte alle lettere da (a) ad (f), nel complesso, l'"**Operazione**").

2. DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni altrove indicate nelle presenti informazioni essenziali, i termini in appresso riportati avranno il significato di seguito specificato:

"**Azionisti Rimanenti**" significa gli Attuali Azionisti diversi dalla Parte Assegnataria o dalla Seconda Parte Assegnataria, come definite nei seguenti paragrafi 9.1 e 9.2.

"**Consociata**" significa (i) con riferimento a qualsiasi Aderente del Patto Parasociale (ivi compreso l'Investitore), una società direttamente o indirettamente Controllata (come di seguito definita) da tale Aderente, e (ii) esclusivamente con riferimento all'Investitore, qualsiasi altro fondo d'investimento gestito da un *general partner* facente parte del gruppo cui appartiene il *general partner* dell'Investitore medesimo.

"**Controllo**" avrà il significato di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice civile. Ai fini del Patto Parasociale, i termini "**Controllata**" e "**Controllante**", nonché "**Controllare**" avranno un significato coerente con il termine Controllo.

"**Trasferimento**" significa qualsiasi atto di cessione o altro atto o accordo, sia tra vivi sia *mortis causa*, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, permuta, cessione, accordo fiduciario, fusione, scissione, liquidazione, scorporo, usufrutto, pegno, ipoteca, conferimenti in natura, donazioni), idoneo a far conseguire, in via diretta ovvero indiretta, la proprietà o la disponibilità o la creazione di diritti su uno specifico bene. Ai fini

del Patto Parasociale i termini "**Trasferire**" o "**Trasferente**" o "**Trasferitario**" avranno un significato coerente con il termine Trasferire.

"**Vincolo**" significa qualsiasi vincolo (di legge o di altra natura), pegno, atto costitutivo di *trust*, deposito, pretesa, locazione, opzione, diritto di prelazione, diritto di opzione, diritti di terzi di natura contrattuale o reale, diritto di usufrutto, condizione, diritto di co-vendita, diritto di trascinamento, restrizione al trasferimento previsto da qualsivoglia patto parasociale o accordo similare, onere o qualsiasi altra restrizione contrattuale o di legge o qualsivoglia difetto nel titolo.

3. **TIPO DI ACCORDO E FINALITA' DELL'ACCORDO DI CO-INVESTIMENTO E DEL PATTO PARASOCIALE**

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Co-Investimento, come descritte in Premessa, e quelle contenute nel Patto Parasociale, riprodotte in sintesi al paragrafo 7 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'articolo 122, primo comma e quinto comma, lettere b), c), d) e d-bis), del TUF.

4. **SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI**

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Co-Investimento e nel Patto Parasociale hanno a oggetto le partecipazioni in:

- (a) NewCo, società per azioni di diritto italiano, in fase di costituzione, società che, subordinatamente al positivo esito dell'Offerta e per effetto di quanto previsto dall'Accordo di Co-Investimento e dal Patto Parasociale, eserciterà su RCS il controllo ai sensi degli articoli 2359, primo comma, n. 1 o n. 2, del codice civile e 93 del TUF; e
- (b) RCS MediaGroup S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Angelo Rizzoli 8, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 12086540155, REA MI- 1524326, avente alla Data di Sottoscrizione un capitale sociale pari a Euro 475.134.602,10, rappresentato da n. 521.864.957 azioni ordinarie prive del valore nominale. Le azioni di RCS sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per quanto a conoscenza degli Aderenti, alla Data di Sottoscrizione RCS detiene n. 4.575.114 azioni proprie, pari allo 0,877% circa del capitale sociale.

Per quanto a conoscenza degli Aderenti, alla Data di Sottoscrizione nessun azionista esercita il controllo su RCS ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

5. **STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI**

Sono oggetto dell'Accordo di Co-Investimento e del Patto Parasociale:

- (a) con riferimento a NewCo, una volta costituita, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale della medesima; e
- (b) con riferimento a RCS, le n. 117.927.168 azioni di RCS, rappresentative del 22,60% del capitale sociale della stessa, oltre a tutte le ulteriori azioni che dovessero essere acquisite da NewCo ad esito dell'Offerta (salva l'eventualità che NewCo ripristini un flottante minimo onde evitare il *delisting* di RCS), nonché quelle che dovessero essere acquisite durante il periodo di efficacia del Patto Parasociale dagli Aderenti.

6. **SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO DI CO-INVESTIMENTO E AL PATTO PARASOCIALE E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI**

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Co-Investimento e nel Patto Parasociale vincolano:

- (a) DI. VI. Finanziaria Di Diego Della Valle & C. S.r.l., una società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale a Sant'Elpido, Mare (FM), Strada Settecamini 116, iscritta presso il Registro delle Imprese di Fermo, numero di iscrizione e codice fiscale 01732500440;
- (b) Diego Della Valle & C. S.r.l., una società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale a Sant'Elpido, Mare (FM), Strada Settecamini 116, iscritta presso il Registro delle Imprese di Fermo, numero di iscrizione e codice fiscale 01501320442;
- (c) Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, avente sede legale a Milano, Piazzetta E. Cuccia 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 00714490158;
- (d) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, avente sede legale a Bologna, Via Stalingrado 45, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, numero di iscrizione e codice fiscale 00818570012;
- (e) UnipolSai Finance S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, avente sede legale a Bologna, Via Stalingrado, 45, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, numero di iscrizione e codice fiscale 03795250376;
- (f) Pirelli & C. S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, avente sede legale a Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 00860340157;
- (g) International Acquisitions Holding S.à r.l., una *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale nel Granducato di Lussemburgo, Lussemburgo, 51 avenue J.F. Kennedy, iscritta presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo;

Alla Data di Sottoscrizione:

- le Società Della Valle detengono n. 38.225.516 azioni ordinarie RCS aventi diritto di voto, rappresentative del 7,32% del capitale sociale della stessa;
- Mediobanca detiene n. 32.599.840 azioni ordinarie RCS aventi diritto di voto, rappresentative del 6,25% del capitale sociale della stessa;
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A. detiene n. 23.966.144 azioni ordinarie RCS aventi diritto di voto, rappresentative del 4,59% del capitale sociale della stessa, delle quali n. 414.132 azioni ordinarie RCS aventi diritto di voto sono detenute da UnipolSai Finance S.p.A.; inoltre, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. detiene ulteriori n. 2.132 azioni RCS aventi diritto di voto, non vincolate al Patto Parasociale e collocate in un fondo pensione aperto istituito e gestito dalla stessa UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
- Pirelli detiene n. 23.135.668 azioni ordinarie RCS aventi diritto di voto, rappresentative del 4,43% del capitale sociale della stessa;

- l'Investitore non detiene alcuna azione ordinaria RCS; e
- con riguardo a NewCo, una volta costituita e condizionatamente al buon esito dell'OPA, le Società Della Valle, Mediobanca, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Pirelli conferiranno in natura in NewCo tutte le suddette azioni RCS dagli stessi detenute; pertanto NewCo verrà a detenere n. 117.927.168 azioni ordinarie RCS, oltre alle eventuali azioni RCS che saranno portate in adesione all'OPA (salva l'eventualità che NewCo ripristini un flottante minimo onde evitare il *delisting* di RCS).

Si riporta di seguito una tabella sintetica che indica gli Aderenti e le rispettive partecipazioni in RCS.

Azionista	Numero azioni detenute	Numero azioni conferite	% sul capitale sociale
DI. VI. Finanziaria Di Diego Della Valle & C. S.r.l.	24.172.748	24.172.748	4,64%
Diego Della Valle & C. S.r.l.	14.052.768	14.052.768	2,69%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	32.599.840	32.599.840	6,25%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	23.966.144	23.966.144	4,59%
UnipolSai Finance S.p.A.	-	-	-
Pirelli & C. S.p.A.	23.135.668	23.135.668	4,43%
International Acquisitions Holding S.à r.l.		-	-
Totale	117.927.168	117.927.168	22,60%

7. PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NEL PATTO PARASOCIALE

7.1 Principi generali di *corporate governance* di NewCo

Il Patto Parasociale prevede che i principi relativi alla *corporate governance* di NewCo, di seguito sintetizzati, siano riflessi nella massima misura possibile nello Statuto di NewCo.

7.1.1 *Oggetto sociale di NewCo*

NewCo avrà quale oggetto sociale esclusivo la detenzione e gestione delle azioni RCS da essa detenute alla Data di Sottoscrizione del Patto Parasociale e le ulteriori azioni RCS acquisite nell'ambito dell'OPA ai sensi dell'Accordo di Co-Investimento e del Patto Parasociale, nonché quello di ricoprire il ruolo di azionista di RCS, esercitando i relativi diritti amministrativi e patrimoniali ai sensi delle disposizioni del Patto Parasociale e dello statuto di RCS.

7.1.2 *Consiglio di amministrazione e Presidente - nomina, composizione e cessazione*

Il consiglio di amministrazione di NewCo sarà composto da sette amministratori nominati dagli Aderenti secondo il principio di proporzionalità come di seguito descritto: l'Investitore avrà diritto di designare tre amministratori, le Società Della Valle avranno diritto di designare un amministratore, Mediobanca avrà diritto di

designare un amministratore, UnipolSai avrà diritto di designare un amministratore e Pirelli avrà diritto di designare un amministratore.

Il Presidente del consiglio di amministrazione di NewCo sarà nominato tra i candidati designati dagli Attuali Azionisti con il voto favorevole di almeno quattro amministratori in carica, ivi incluso almeno uno degli amministratori designati dall'Investitore. Al Presidente saranno conferiti soltanto poteri di ordinaria amministrazione che saranno concordati in buona fede tra gli Aderenti, in aggiunta a quelli attribuitigli per legge. Non potranno essere assegnati poteri di gestione a nessuno degli altri amministratori o a terzi procuratori,

Qualora un amministratore di NewCo designato da uno degli Aderenti si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, l'Aderente che aveva designato l'amministratore cessato avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di amministrazione richiamata nel presente paragrafo e gli Aderenti eserciteranno i propri diritti in modo da procurare la nomina della persona indicata dalla parte interessata.

Qualora gli amministratori dimessi o cessati, per qualsiasi ragione, dalla propria carica siano almeno due, allora si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea sarà convocata d'urgenza dal collegio sindacale affinché provveda alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. In pendenza della nuova nomina sarà preposto alla ordinaria amministrazione di NewCo il collegio sindacale.

Qualora un Aderente intenda revocare un amministratore di propria designazione, avrà il diritto di richiedere per iscritto ed ottenere la convocazione di un'assemblea di NewCo affinché sia deliberata la revoca di suddetto amministratore, fermo restando che gli altri Aderenti eserciteranno i propri diritti in modo da procurare la revoca della persona indicata dalla parte interessata e la parte che aveva designato l'amministratore revocato manterrà indenne e manlevati gli altri Aderenti e NewCo da qualsivoglia danno, pretesa, costo o spesa che gli stessi possano subire a motivo della revoca dell'amministratore.

7.1.3 *Consiglio di amministrazione - delibere consiliari*

Il consiglio di amministrazione di NewCo si riunirà su convocazione del presidente o di almeno due amministratori. Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione di NewCo si riunirà almeno quattro volte all'anno in occasione dell'approvazione dei dati finanziari trimestrali di RCS e, in ogni caso, prima di ogni assemblea di RCS al fine di deliberare in merito all'esercizio del diritto di voto nelle suddette assemblee.

Le riunioni consiliari sono validamente tenute, e le relative delibere validamente assunte, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro amministratori in carica su sette. Tuttavia, il Patto Parasociale prevede che sulle seguenti materie (che non possono formare oggetto di delega essendo di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione di NewCo, le "**Materie Rilevanti del CdA**") le riunioni consiliari sono validamente tenute, e le relative delibere validamente assunte, esclusivamente con il voto favorevole di almeno sei amministratori in carica su sette:

- (i) proposte da sottoporre all'assemblea dei soci in sede straordinaria di NewCo, con la sola eccezione delle proposte inerenti aumenti di capitale di NewCo che saranno adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno cinque amministratori in carica su sette;

- (ii) proposte di distribuzione di dividendi, profitti e/o riserve di NewCo da sottoporre all'assemblea dei soci in sede ordinaria di NewCo;
- (iii) salvo quanto previsto al paragrafo 8.6 che segue, acquisizioni e Trasferimenti da parte di NewCo di azioni dalla stessa detenute nel capitale sociale di RCS, nonché la creazione o l'esecuzione sulle stesse di qualsivoglia Vincolo;
- (iv) sottoscrizione, risoluzione o modifica di accordi di finanziamento, o qualsiasi altra forma di finanziamento o indebitamento finanziario (in qualità sia di prestatore sia di soggetto finanziato);
- (v) decisioni inerenti l'esercizio dei diritti di voto di NewCo nelle assemblee straordinarie di RCS, con la sola eccezione delle decisioni inerenti l'esercizio dei diritti di voto di NewCo nelle assemblee straordinarie di RCS convocate per assumere delibere riguardanti aumenti di capitale di RCS che saranno adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno cinque amministratori in carica su sette.

In aggiunta a quanto sopra, il Patto parasociale prevede che per le delibere relative alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione di NewCo sia necessario il voto favorevole di almeno quattro amministratori su sette e comunque il voto favorevole di almeno un amministratore designato dall'Investitore.

Le delibere consiliari inerenti le Materie Rilevanti del CdA che dovranno essere assunte in forza di norme cogenti di legge e/o in base ad ordini o ingiunzioni cogenti di autorità regolamentari o giudiziarie o di vigilanza italiane saranno comunque approvate con i quorum di legge.

7.1.4 *Collegio sindacale e Presidente - nomina, composizione e cessazione*

Il collegio sindacale di NewCo sarà composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dagli Aderenti secondo il principio di proporzionalità come di seguito descritto: l'Investitore avrà diritto di designare un sindaco effettivo (che rivestirà la carica di Presidente) e un sindaco supplente, mentre gli Attuali Azionisti avranno il diritto di designare congiuntamente due sindaci effettivi e un sindaco supplente.

Qualora un sindaco di NewCo si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, lo stesso sarà sostituito da altro sindaco effettivo o supplente designato dallo stesso Aderente che aveva designato il sindaco cessato.

7.1.5 *Revisore legale dei conti*

La revisione legale dei conti sarà affidata ad una società di revisione nominata dall'assemblea dei soci in sede ordinaria a scelta, ove possibile, tra, Deloitte & Touche S.p.A., Ernst & Young S.p.A., KPMG S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A.

7.1.6 *Delibere dell'assemblea ordinaria dei soci di NewCo*

L'assemblea dei soci di NewCo in sede ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge, ad eccezione delle (i) delibere relative alla distribuzione dei dividendi, profitti e/o riserve di NewCo che saranno validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale avente diritto di voto, e (ii) delibere

relative alla revoca di amministratori che saranno validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge purché con la presenza ed il voto favorevole anche dell'Aderente che aveva designato il relativo amministratore.

7.1.7 *Delibere dell'assemblea straordinaria dei soci di NewCo*

L'assemblea dei soci di NewCo in sede straordinaria si costituisce e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale avente diritto di voto, ad eccezione delle delibere inerenti aumenti del capitale sociale di NewCo che saranno validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 70% del capitale sociale avente diritto di voto, fermi restando gli obblighi delle Parti ai sensi dell'articolo 6.2 dell'Accordo di Co-Investimento, ai sensi del quale, laddove il consiglio di amministrazione di RCS dovesse dare esecuzione alla delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di RCS del 16 dicembre 2015 che ha conferito delega al consiglio di amministrazione di RCS ad aumentare, in via scindibile, il capitale sociale di RCS fino a massimo Euro 200.000.000 entro il 30 giugno 2017 ("**Aumento di Capitale Delegato di RCS**"), in tal caso: gli Aderenti si sono impegnati **(i)** a far sì che NewCo sottoscriva l'Aumento di Capitale Delegato di RCS per la sua quota di spettanza sino ad un importo massimo dell'Aumento di Capitale Delegato di RCS di Euro 150.000.000; e **(ii)** a fornire a NewCo, proporzionalmente alla percentuale di capitale sociale detenuta da ciascuno degli Aderenti in NewCo, le risorse finanziarie necessarie per sottoscrivere la propria quota di spettanza dell'Aumento di Capitale Delegato di RCS sino alla sopra menzionata soglia dell'Aumento Delegato di RCS di Euro 150.000.000.

7.2 **Principi generali di corporate governance di RCS**

Il Patto Parasociale prevede i principi di seguito sintetizzati relativi alla *corporate governance* di RCS.

7.2.1 *Principi generali di corporate governance di RCS*

Gli Aderenti hanno espressamente convenuto che RCS sarà gestita in autonomia e indipendenza, fatti salvi i diritti degli Aderenti espressamente previsti nel Patto Parasociale allo scopo esclusivo di preservare il valore dell'investimento degli Aderenti in NewCo e, indirettamente, in RCS.

7.2.2 *Modifiche da apportare allo statuto sociale di RCS*

Il Patto Parasociale prevede che (i) entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stipula dello stesso, NewCo richieda al consiglio di amministrazione di RCS la convocazione di un'assemblea dei soci di RCS affinché la stessa deliberi su talune modifiche da apportare allo statuto sociale di RCS (come di seguito riportate), e (ii) entro quarantacinque giorni lavorativi decorrenti dalla stipula dello stesso, NewCo approvi in sede di assemblea straordinaria dei soci di RCS le suddette modifiche statutarie. In particolare le modifiche statutarie riguarderanno:

- la previsione che tutti gli amministratori di RCS ad eccezione di uno siano tratti dalla lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti in sede di assemblea ordinaria di RCS e che il rimanente amministratore sia nominato nella persona del candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista non collegata alla lista di maggioranza che abbia ricevuto il secondo maggior numero di voti in assemblea;

- la previsione che i dirigenti di RCS che riportano direttamente all'amministratore delegato siano nominati e revocati dal consiglio di amministrazione di RCS con delibere da assumere con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli amministratori in carica (*con arrotondamento all'unità inferiore*).

Contestualmente alla adozione del nuovo statuto sociale di RCS, NewCo farà sì che il consiglio di amministrazione di RCS sia composto da nove membri, di cui otto eletti in conformità alle previsioni del Patto Parasociale, indicate più nel dettaglio nel seguente paragrafo 7.2.3.

7.2.3 *Consiglio di amministrazione di RCS - Presentazione della lista dei candidati per il consiglio di amministrazione di RCS - designazione, composizione e cessazione*

Gli Aderenti faranno sì che NewCo presenti, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, una lista di nove candidati per la carica di amministratore di RCS che sarà composta come segue:

- (a) l'Investitore avrà diritto di indicare tre candidati (di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalle applicabili disposizioni di legge) che saranno indicati nella lista con i numeri progressivi tre, quattro e cinque;
- (b) ciascuno degli Attuali Azionisti avrà diritto di indicare un candidato, per un totale di complessivi quattro candidati (di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalle applicabili disposizioni di legge) che saranno indicati nella lista con i numeri progressivi uno, sei, sette e otto;
- (c) il candidato che sarà indicato nella lista con il numero progressivo due sarà designato da NewCo con la procedura di cui al seguente paragrafo 7.2.6. e sarà proposto da NewCo quale amministratore delegato di RCS; e
- (d) il candidato che sarà indicato nella lista con il numero progressivo nove sarà designato dal consiglio di amministrazione di NewCo che assumerà tale decisione con il voto favorevole di almeno quattro amministratori in carica su sette, a prescindere dal numero di amministratori effettivamente presenti alla riunione consiliare.

Qualora un amministratore di RCS designato da NewCo si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, NewCo farà quanto in proprio potere affinché tale amministratore sia sostituito da altro amministratore designato dal medesimo Aderente che aveva designato l'amministratore cessato, ferma restando la procedura di nomina del candidato alla carica di amministratore delegato di NewCo di cui al seguente paragrafo 7.2.6.

Qualora un Aderente intenda revocare un amministratore di RCS di propria designazione, avrà il diritto di richiedere per iscritto ed ottenere che NewCo faccia quanto in proprio potere per richiedere quanto prima la convocazione di un'assemblea di RCS affinché sia deliberata la revoca di suddetto amministratore, ferma restando la procedura di nomina del candidato alla carica di amministratore delegato di NewCo di cui al seguente paragrafo 7.2.6.

7.2.4 *Designazione del Presidente del consiglio di amministrazione di RCS*

Il Patto Parasociale prevede che gli Aderenti facciano sì che NewCo proponga all'assemblea ordinaria degli azionisti di RCS la, e voti in favore della, nomina del

Presidente del consiglio di amministrazione di RCS nella persona del candidato indicato nella lista presentata da NewCo con il numero progressivo uno e quindi tra i candidati designati dagli Attuali Azionisti.

7.2.5 *Presentazione della lista dei candidati per il collegio sindacale di RCS - designazione e composizione*

Gli Aderenti faranno sì che, in occasione di ogni rinnovo del collegio sindacale di RCS, NewCo presenti, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, una lista composta come segue:

- (a) l'Investitore avrà diritto di designare un candidato per la carica di sindaco effettivo e un candidato per la carica di sindaco supplente;
- (b) gli Attuali Azionisti avranno diritto di designare congiuntamente un candidato per la carica di sindaco effettivo e un candidato per la carica di sindaco supplente; e
- (c) l'Investitore e gli Attuali Azionisti designeranno congiuntamente il restante candidato alla carica di sindaco effettivo, che risulterà eletto qualora non sia presentata alcuna lista dai soci di minoranza di RCS.

7.2.6 *Procedura per la designazione da parte di NewCo del candidato alla carica di amministratore delegato di RCS*

Il candidato che dovrà essere indicato nella lista presentata da NewCo per i candidati al consiglio di amministrazione di RCS al numero progressivo due sarà designato dagli Aderenti nel rispetto della seguente procedura da concludersi tempestivamente entro il termine ultimo per la presentazione della lista da parte di NewCo.

La designazione sarà effettuata dal consiglio di amministrazione di NewCo con le seguenti maggioranze qualificate:

- (a) durante la prima riunione consiliare sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica di NewCo;
- (b) qualora durante la prima riunione consiliare non sia raggiunta l'unanimità, sarà tenuta appena possibile una seconda riunione consiliare in cui sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno sei amministratori in carica su sette;
- (c) qualora neanche durante la seconda riunione consiliare sia adottata la delibera finalizzata alla nomina del candidato amministratore, sarà tenuta appena possibile una terza riunione consiliare in cui sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno cinque amministratori in carica su sette;
- (d) qualora neanche durante la terza riunione consiliare sia adottata la delibera finalizzata alla nomina del candidato amministratore, saranno tenute appena possibile due ulteriori riunioni consiliari in cui sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro amministratori in carica su sette, nonché il voto favorevole di almeno un amministratore designato dall'Investitore; infine
- (e) qualora neanche durante la quarta e quinta riunione consiliare sia adottata la delibera finalizzata alla nomina del candidato amministratore delegato, gli Attuali Azionisti proporranno una lista di tre candidati, i quali dovranno essere tutti validati per iscritto da una società indipendente di primaria reputazione,

specializzata nella selezione del personale, scelta tra Spencer Stuart, Russell Reynolds e Egon Zehender (l'"Esperto"), fermo restando che qualora uno o più candidati non siano validati dall'Esperto, gli Attuali Azionisti dovranno integrare la lista dei candidati fino a che tutti e tre siano validati dall'Esperto. L'Investitore provvederà quindi a designare il candidato tra quelli indicati nella lista presentata dagli Attuali Azionisti e validati dall'Esperto e gli Aderenti faranno sì che il consiglio di amministrazione includa suddetto candidato nella lista che presenterà a RCS con il numero progressivo due.

7.3 **Principi alternativi di corporate governance di NewCo a seguito del disinvestimento di un Attuale Azionista**

Il Patto Parasociale prevede che, qualora sia perfezionata, ai termini, condizioni e modalità di cui al seguente paragrafo 9, a favore di uno tra gli Attuali Azionisti l'assegnazione delle azioni ordinarie RCS dallo stesso detenute in trasparenza nel capitale di RCS, troveranno automaticamente applicazione i principi alternativi di *corporate governance* di NewCo, di seguito sintetizzati, che saranno riflessi nella massima misura possibile nello statuto di NewCo come disposizione transitoria.

7.3.1 *Consiglio di amministrazione e Presidente - nomina, composizione e cessazione*

Il consiglio di amministrazione di NewCo sarà composto da sette amministratori nominati dagli Aderenti mediante voto di lista secondo il principio di proporzionalità di seguito descritto: l'Investitore avrà diritto di designare tre amministratori, mentre gli Azionisti Rimanenti avranno diritto di designare un amministratore ciascuno. Il restante amministratore (che dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalle applicabili disposizioni di legge) sarà designato congiuntamente dagli Azionisti Rimanenti.

Il Presidente del consiglio di amministrazione di NewCo sarà nominato tra i candidati designati dagli Azionisti Rimanenti con il voto favorevole di almeno quattro amministratori, ivi incluso almeno uno degli amministratori designati dall'Investitore. Al Presidente saranno conferiti soltanto poteri di ordinaria amministrazione che saranno concordati in buona fede tra gli Aderenti, in aggiunta a quelli attribuitigli per legge. Non potranno essere assegnati poteri di gestione a nessuno degli altri amministratori o a terzi procuratori.

Qualora un amministratore di NewCo designato da uno degli Aderenti si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, l'Aderente che aveva designato l'amministratore cessato avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di amministrazione richiamata nel presente paragrafo e gli Aderenti eserciteranno i propri diritti in modo da procurare la nomina della persona indicata dalla parte che aveva designato l'amministratore cessato.

Se gli amministratori dimessi o cessati per qualsiasi ragione dalla propria carica siano almeno due, allora si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea sarà convocata d'urgenza dal collegio sindacale affinché provveda alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. In pendenza della nuova nomina sarà preposto alla ordinaria amministrazione di NewCo il collegio sindacale.

Qualora un Aderente intenda revocare un amministratore di propria designazione, avrà il diritto di richiedere per iscritto ed ottenere la convocazione di un'assemblea di NewCo affinché sia deliberata la revoca di suddetto amministratore, fermo restando che gli altri Aderenti eserciteranno i propri diritti in modo da procurare la revoca della persona indicata dalla parte interessata e la parte interessata manterrà indenne e

manlevato ogni altro Aderente e NewCo da qualsivoglia danno, pretesa, costo o spesa che gli stessi possano incorrere o subire a motivo della revoca dell'amministratore.

7.3.2 *Consiglio di amministrazione - delibere consiliari*

Il consiglio di amministrazione di NewCo si riunirà su convocazione del presidente o di almeno due amministratori. Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione di NewCo si riunirà almeno quattro volte all'anno in occasione dell'approvazione dei dati finanziari trimestrali di RCS e, in ogni caso, prima di ogni assemblea di RCS al fine di deliberare in merito all'esercizio del diritto di voto da esercitare nelle suddette assemblee.

Fatta eccezione per le Materie Rilevanti del CdA, il consiglio di amministrazione si riunisce e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro amministratori in carica su sette. Tuttavia, il Patto Parasociale prevede che sulle Materie Rilevanti del CdA (che non possono formare oggetto di delega essendo di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione di NewCo) le riunioni consiliari sono validamente tenute, e le relative delibere validamente assunte, esclusivamente con il voto favorevole di almeno cinque amministratori in carica su sette, ad eccezione delle (i) delibere inerenti proposte di aumento del capitale sociale di NewCo e (ii) delibere inerenti l'esercizio dei diritti di voto nelle assemblee straordinarie di RCS che saranno validamente assunte esclusivamente con il voto favorevole di almeno quattro amministratori in carica su sette (che dovranno includere almeno un amministratore designato dall'Investitore ed un amministratore designato dagli Azionisti Rimanenti diverso dall'amministratore indipendente dagli stessi nominato).

In aggiunta a quanto sopra, il Patto parasociale prevede che per le delibere relative alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione di NewCo sia necessario il voto favorevole di almeno quattro amministratori su sette e comunque il voto favorevole di almeno un amministratore designato dall'Investitore.

Le delibere consiliari inerenti le Materie Rilevanti del CdA che dovranno essere assunte in forza di norme cogenti di legge e/o in base ad ordini o ingiunzioni cogenti di autorità regolamentari o giudiziarie o di vigilanza italiane saranno comunque approvate con i quorum di legge.

7.3.3 *Collegio sindacale e Presidente - nomina, composizione e cessazione*

Il collegio sindacale di NewCo sarà composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dagli Aderenti mediante voto di lista secondo il principio di proporzionalità di seguito descritto: l'Investitore avrà diritto di nominare un sindaco effettivo (che rivestirà la carica di Presidente) e un sindaco supplente, mentre gli Azionisti Rimanenti avranno il diritto di nominare due sindaci effettivi e un sindaco supplente.

Qualora un sindaco di NewCo si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, lo stesso sarà sostituito da altro sindaco effettivo o supplente designato dallo stesso Aderente che aveva designato il sindaco cessato.

7.3.4 *Revisore legale dei conti*

La revisione legale dei conti sarà affidata ad una società di revisione nominata dall'assemblea dei soci in sede ordinaria a scelta, ove possibile, tra, Deloitte &

Touche S.p.A., Ernst & Young S.p.A., KPMG S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A.

7.3.5 *Delibere dell'assemblea ordinaria dei soci di NewCo*

L'assemblea dei soci di NewCo in sede ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge, ad eccezione delle (i) delibere relative alla distribuzione dei dividendi, profitti e/o riserve di NewCo che saranno validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole dell'Investitore e almeno due degli Azionisti Rimanenti, e (ii) delibere relative alla revoca di amministratori che saranno validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge purché con la presenza ed il voto favorevole anche dell'Aderente che aveva designato il relativo amministratore.

7.3.6 *Delibere dell'assemblea straordinaria dei soci di NewCo*

L'assemblea dei soci di NewCo in sede straordinaria si costituisce e delibera con la presenza ed il voto favorevole dell'Investitore e almeno due degli Azionisti Rimanenti, ad eccezione delle delibere inerenti aumenti del capitale sociale di NewCo che saranno validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole dell'Investitore e almeno uno degli Azionisti Rimanenti.

7.4 **Principi alternativi di *corporate governance* di RCS a seguito del disinvestimento di un Attuale Azionista**

La sezione V del Patto Parasociale prevede i principi di seguito sintetizzati relativi alla *corporate governance* alternativa di RCS che troveranno automatica applicazione qualora sia perfezionata, ai termini, condizioni e modalità di cui al seguente paragrafo 9, a favore di uno tra gli Attuali Azionisti l'assegnazione delle azioni ordinarie RCS dallo stesso detenute in trasparenza nel capitale di RCS.

Qualora trovassero applicazione tali principi, l'Investitore e gli Attuali Azionisti faranno sì che NewCo faccia tutto quanto in suo potere affinché, appena possibile e comunque entro 20 giorni lavorativi dalla entrata in vigore di principi alternativi di *corporate governance* di RCS, l'amministratore designato dalla Parte Assegnataria sia sostituito per cooptazione con altro candidato nominato in coerenza con i seguenti principi alternativi di *corporate governance* di RCS.

7.4.1 *Consiglio di amministrazione di RCS - Presentazione della lista dei candidati per il consiglio di amministrazione di RCS - designazione, composizione e cessazione*

Gli Aderenti faranno sì che (i) il consiglio di amministrazione di RCS sia composto da nove amministratori, e (ii) NewCo presenti, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, una lista di nove candidati per la carica di amministratore di RCS che sarà composta come segue:

- (a) l'Investitore avrà diritto di indicare tre candidati (di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalle applicabili disposizioni di legge) che saranno indicati nella lista con i numeri progressivi tre, quattro e cinque;
- (b) gli Azionisti Rimanenti avranno diritto di indicare quattro candidati che saranno indicati nella lista con i numeri progressivi uno, sei, sette e otto, fermo restando che (i) ciascun Azionista Rimanente designerà un candidato, e (ii) il restante candidato sarà designato congiuntamente da tutti gli Azionisti

Rimane e dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalle applicabili disposizioni di legge;

- (c) il candidato che sarà indicato nella lista con il numero progressivo due sarà designato da NewCo con la procedura di cui al precedente paragrafo 7.2.6. e sarà proposto da NewCo quale amministratore delegato di RCS; e
- (d) il candidato che sarà indicato nella lista con il numero progressivo nove sarà designato dal consiglio di amministrazione di NewCo che assumerà tale decisione con il voto favorevole di almeno quattro amministratori su sette, a prescindere dal numero di amministratori effettivamente presenti alla riunione consiliare.

Qualora un amministratore di RCS designato da NewCo si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, NewCo farà quanto in proprio potere affinché tale amministratore sia sostituito da altro amministratore designato dal medesimo Aderente che aveva designato l'amministratore cessato, ferma restando la procedura di nomina del candidato alla carica di amministratore delegato di RCS di cui al precedente paragrafo 7.2.6.

Qualora un Aderente intenda revocare un amministratore di RCS di propria designazione, avrà il diritto di richiedere per iscritto che NewCo faccia quanto in proprio potere per richiedere quanto prima la convocazione di un'assemblea di RCS affinché sia deliberata la revoca di suddetto amministratore.

7.4.2 *Designazione del Presidente del consiglio di amministrazione di RCS*

Il Patto Parasociale prevede che gli Aderenti facciano sì che NewCo proponga all'assemblea ordinaria degli azionisti di RCS la, e voti in favore della, nomina del Presidente del consiglio di amministrazione di RCS nella persona del candidato indicato nella lista presentata da NewCo con il numero progressivo uno e quindi tra i candidati designati dagli Attuali Azionisti.

7.4.3 *Presentazione della lista dei candidati per il collegio sindacale di RCS - designazione e composizione*

Gli Aderenti faranno sì che, in occasione di ogni rinnovo del collegio sindacale di RCS, NewCo presenti, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, una lista composta come segue:

- (a) l'Investitore avrà diritto di designare un candidato per la carica di sindaco effettivo e un candidato per la carica di sindaco supplente;
- (b) gli Attuali Azionisti avranno diritto di designare un candidato per la carica di sindaco effettivo e un candidato per la carica di sindaco supplente; e
- (c) l'Investitore e gli Attuali Azionisti designeranno congiuntamente il restante candidato alla carica di sindaco effettivo, che risulterà eletto qualora non sia presentata alcuna lista dai soci di minoranza di RCS.

7.4.4 *Procedura per la designazione da parte di NewCo del candidato alla carica di amministratore delegato di RCS*

Il candidato che dovrà essere indicato nella lista presentata da NewCo per i candidati al consiglio di amministrazione di RCS al numero progressivo due sarà designato

dagli Aderenti nel rispetto della procedura di cui al precedente paragrafo 7.2.6 da concludersi tempestivamente entro il termine ultimo per la presentazione della lista da parte di NewCo.

8. **DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DI NEWCO**

8.1 **Trasferimento delle azioni NewCo – principi**

Il Patto Parasociale disciplina i Trasferimenti delle azioni NewCo, prevedendo che, qualora uno degli Aderenti intenda Trasferire, a qualsiasi titolo, azioni NewCo o qualsivoglia diritto ad esse relativo, debba essere osservata l'apposita procedura prevista nel Patto Parasociale (e riflessa nella massima misura consentita dalla legge nello statuto di NewCo).

8.2 **Periodo di intrasferibilità**

Il Patto Parasociale prevede che nessun Aderente possa Trasferire le proprie azioni detenute in NewCo sino allo scadere del terzo anniversario dalla data di sottoscrizione dello stesso (il "**Termine di Intrasferibilità**"). In parziale deroga a quanto precede, tuttavia, ciascun Aderente potrà Trasferire le proprie azioni detenute in NewCo anche prima del Termine di Intrasferibilità, esclusivamente qualora il Trasferimento sia effettuato a favore di una sua Consociata ovvero di un altro Aderente, ma in quest'ultimo caso fermo restando il riconoscimento a favore di tutti gli altri Aderenti di un diritto di prelazione proporzionale e relativo diritto di accrescimento.

8.3 **Diritto di prima offerta**

Successivamente al Termine di Intrasferibilità, qualora un Aderente intenda Trasferire tutte o parte delle proprie azioni detenute in NewCo, gli altri Aderenti avranno facoltà di esercitare un diritto di prima offerta di acquisto (il "**Diritto di Prima Offerta**") sulle medesime azioni di NewCo oggetto del Trasferimento, purché suddetto Trasferimento avvenga a fronte di un corrispettivo in denaro. Non saranno tuttavia soggetti ad alcun Diritto di Prima Offerta i Trasferimenti effettuati da un Aderente a favore di una sua Consociata ovvero di un altro Aderente, ma in quest'ultimo caso fermo restando il riconoscimento a favore di tutti gli altri Aderenti di un diritto di prelazione proporzionale e relativo diritto di accrescimento.

L'Aderente dovrà in ogni caso effettuare il Trasferimento in favore del terzo entro e non oltre i dodici mesi successivi all'esercizio del Diritto di Prima Offerta purché ad un prezzo di trasferimento per azione superiore al prezzo per azione offerto dagli altri Aderenti che avessero esercitato il Diritto di Prima Offerta.

8.4 **Diritto di co-vendita (*tag along*)**

Fermo restando il Diritto di Prima Offerta, qualora uno o più Aderenti congiuntamente tra loro intendano Trasferire un numero di azioni di NewCo almeno pari al 30% del capitale sociale della stessa successivamente al Termine di Intrasferibilità, agli altri Aderenti sarà riconosciuto un diritto di co-vendita proporzionale sulle proprie azioni detenute in NewCo. Non saranno tuttavia soggetti ad alcun diritto di co-vendita i Trasferimenti effettuati da un Aderente a favore di una sua Consociata ovvero di un altro Aderente.

Qualora un Aderente eserciti il diritto di co-vendita, lo stesso dovrà rendere al terzo acquirente le medesime dichiarazioni e garanzie, e assumere i medesimi obblighi di indennizzo, che avrà rispettivamente rilasciato e assunto, l'Aderente Trasferente o gli Aderenti Trasferenti.

8.5 Diritto di trascinamento (*drag along*) diretto

Fermo restando il Diritto di Prima Offerta, qualora l'Investitore intenda Trasferire tutte, e non meno di tutte, le azioni dallo stesso detenute in NewCo successivamente al Termine di Intrasferibilità, l'Investitore avrà un diritto di trascinamento diretto su tutte, e non meno di tutte, le azioni detenute dagli Attuali Azionisti in NewCo, purché il corrispettivo dovuto agli Attuali Azionisti sia esclusivamente in denaro.

Non saranno tuttavia soggetti ad alcun diritto di trascinamento i Trasferimenti effettuati dall'Investitore a favore di una sua Consociata ovvero di un altro Aderente, nonché i Trasferimenti effettuati a fronte di un corrispettivo di vendita inferiore al Prezzo Minimo di Trascinamento (come di seguito definito).

Il Prezzo Minimo di Trascinamento non potrà essere inferiore al valore equo di mercato delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di NewCo, stabilito da due primarie banche di investimento, di cui una selezionata dall'Investitore e l'altra congiuntamente dagli Attuali Azionisti, e, in caso di disaccordo, da una primaria banca di investimento (indipendente dagli Aderenti) riconosciuta a livello internazionale e selezionata dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta di uno o più Aderenti, restando inteso che le spese e i costi sostenuti ai fini di determinare il valore equo di mercato saranno interamente a carico di NewCo.

Il "**Prezzo Minimo di Trascinamento**" non dovrà essere in ogni caso inferiore alla somma aritmetica (a) dell'investimento iniziale degli Aderenti in NewCo per l'acquisizione delle azioni di RCS nell'ambito dell'OPA (ivi compreso il valore delle azioni di RCS conferite in NewCo al prezzo per azione dell'OPA dagli Attuali Azionisti), più (b) l'ammontare totale investito dagli Aderenti in NewCo mediante sottoscrizione di aumenti di capitale della stessa, versamenti in conto futuro aumento capitale, versamenti in conto capitale, fino alla data di perfezionamento della procedura di trascinamento, meno (c) l'ammontare di eventuali dividendi (sia per utili sia per riserve) effettivamente distribuiti e liquidati da NewCo agli Aderenti fino alla data di perfezionamento della procedura di trascinamento, meno (d) il valore delle Azioni Assegnate o delle Seconde Azioni Assegnate o delle Azioni distribuite agli azionisti di NewCo come indicato in dettaglio al successivo paragrafo 12 (le "**Azioni Distribuite**"), calcolato in modo che il costo medio delle azioni di NewCo a seguito dell'assegnazione delle Azioni Distribuite agli azionisti di NewCo sia esattamente pari al costo medio delle azioni di NewCo prima dell'assegnazione delle Azioni Distribuite agli azionisti di NewCo, più (e) l'ammontare massimo degli obblighi di indennizzo assunti nei confronti del terzo acquirente nell'ambito dell'esercizio del diritto di trascinamento, ivi esclusi gli obblighi di indennizzo riferiti a NewCo, alla titolarità delle azioni di RCS, alla capacità e all'esistenza degli azionisti di NewCo.

Qualora l'Investitore eserciti il diritto di trascinamento, gli Aderenti, proporzionalmente alle azioni Trasferite, dovranno rendere al terzo acquirente le medesime dichiarazioni e garanzie, ed assumere i medesimi obblighi di indennizzo, che avrà rispettivamente rilasciato e assunto, l'Investitore. Gli Attuali Azionisti avranno il diritto di nominare un osservatore che presenzi alle negoziazioni relative alle dichiarazioni e garanzie e agli obblighi di indennizzo tra l'Investitore e il terzo acquirente.

8.6 Diritto di trascinamento (*drag along*) indiretto

In alternativa al diritto di trascinamento diretto, l'Investitore potrà esercitare un diritto di trascinamento indiretto avente ad oggetto tutte, e non meno di tutte, le azioni detenute da NewCo in RCS, purché ai medesimi termini e condizioni previsti in caso di diritto di trascinamento diretto (ivi incluse le disposizioni inerenti il valore di mercato equo e il Prezzo di Trascinamento Minimo). In questo caso, l'Investitore avrà diritto di richiedere che NewCo

Trasferisca al terzo acquirente tutte le azioni dalla stessa detenute in RCS, purché nel rispetto delle disposizioni inerenti il valore di mercato equo e il Prezzo di Trascinamento Minimo.

In tale ipotesi, il consiglio di amministrazione delibererà con riferimento al Trasferimento delle azioni di RCS con le maggioranze costitutive e deliberative di legge, senza applicazione di alcuna maggioranza qualificata.

9. ASSEGNAZIONE DI AZIONI RCS

9.1 Termini e principi dell'Assegnazione

Subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo paragrafo 9.4, qualora durante il periodo di intrasferibilità e comunque non oltre il ventiquattresimo giorno lavorativo precedente il Termine di Intrasferibilità (i) l'Aumento di Capitale Delegato di RCS sia sottoscritto da NewCo per un importo eccedente EUR 150.000.000 ovvero (ii) NewCo deliberi eventuali ulteriori aumenti di capitale diversi da quelli concordati nell'Accordo di Co-Investimento e di cui alla premessa (B)(b), uno solo tra gli Attuali Azionisti che abbia espresso voto contrario alla delibera di NewCo relativa a tali aumenti di capitale (la "**Parte Assegnataria**") avrà il diritto di vedersi assegnare (il "**Diritto di Assegnazione**") tutte, e non meno di tutte, la parte di azioni di RCS detenute da NewCo, attribuibile in trasparenza alla Parte Assegnataria (l'**"Assegnazione"**), al netto della quota proporzionale a carico della stessa delle eventuali passività di Newco in essere alla data dell'Assegnazione (le "**Azioni Assegnate**"), in qualsiasi caso fino a un numero di azioni di RCS detenute dalla Parte Assegnataria che permetta di rispettare le condizioni previste dal successivo paragrafo 9.4.

Il Diritto di Assegnazione dovrà essere esercitato mediante comunicazione inviata per iscritto entro dieci giorni lavorativi dalla assunzione della delibera di NewCo relativa agli ulteriori aumenti di capitale. In caso più di una Parte Assegnataria eserciti il proprio Diritto di Assegnazione, l'Assegnazione sarà effettuata a favore della Parte Assegnataria che abbia inviato per prima la comunicazione scritta ovvero alle Società Della Valle (qualora queste abbiano esercitato il Diritto di Assegnazione).

9.2 Termini e principi della Seconda Assegnazione

Fatto salvo l'avveramento delle condizioni di cui al successivo paragrafo 9.4, qualora nessuna Parte Assegnataria abbia esercitato il proprio Diritto di Assegnazione durante il periodo di intrasferibilità, uno solo tra gli Attuali Azionisti (la "**Seconda Parte Assegnataria**") avrà il diritto (il "**Secondo Diritto di Assegnazione**") di vedersi assegnare (la "**Seconda Assegnazione**") tutte, e non meno di tutte, le azioni di RCS detenute da NewCo, attribuibili in trasparenza alla Seconda Parte Assegnataria, al netto della quota proporzionale a carico della stessa delle eventuali passività di Newco in essere alla data della Seconda Assegnazione (le "**Seconde Azioni Assegnate**"), in qualsiasi caso fino a un numero di azioni di RCS detenute dalla Seconda Parte Assegnataria che permetta di rispettare le condizioni previste dal successivo paragrafo 9.4.

Il Secondo Diritto di Assegnazione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione inviata per iscritto non prima di venticinque giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del Termine di Intrasferibilità e non oltre il quinto giorno lavorativo precedente la data di scadenza del Termine di Intrasferibilità. In caso più di una Seconda Parte Assegnataria eserciti il proprio Secondo Diritto di Assegnazione, la Seconda Assegnazione sarà effettuata a favore della Seconda Parte Assegnataria che abbia inviato per prima la comunicazione scritta ovvero alle Società Della Valle (qualora queste abbiano esercitato il Secondo Diritto di Assegnazione).

9.3 Impegno alla esecuzione dell'Assegnazione e della Seconda Assegnazione

Il Patto Parasociale prevede che tutti gli Aderenti si impegnino ad esercitare i propri diritti e facoltà affinché l'Assegnazione e la Seconda Assegnazione siano perfezionate con le modalità tecniche più opportune, che produrranno i medesimi effetti per tutti gli azionisti, e che saranno concordate in buona fede tra gli Aderenti, le quali potranno includere la scissione parziale non proporzionale e/o l'attribuzione di un diritto di recesso in capo alla Parte Assegnataria o alla Seconda Parte Assegnataria. Le spese ed i costi inerenti l'Assegnazione e la Seconda Assegnazione saranno sostenuti, rispettivamente, dalla Parte Assegnataria e dalla Seconda Parte Assegnataria.

Contestualmente al perfezionamento dell'Assegnazione o della Seconda Assegnazione, la Parte Assegnataria o la Seconda Parte Assegnataria procureranno le dimissioni immediatamente efficaci degli amministratori dalle stesse designati.

9.4 **Condizioni dell'Assegnazione**

L'efficacia dell'Assegnazione o della Seconda Assegnazione è soggetta all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:

- (a) non sorga in capo a nessuno degli Aderenti (singolarmente o congiuntamente con altri Aderenti) alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria sulle azioni di RCS;
- (b) NewCo detenga almeno il 50% più una azione con diritto di voto di RCS, fermo restando, tuttavia, che qualora il numero delle Azioni Assegnate o delle Seconde Azioni Assegnate fosse tale per cui NewCo deterrebbe meno del 50% più una azione con diritto di voto di RCS, il numero delle Azioni Assegnate o delle Seconde Azioni Assegnate sarà diminuito affinché tale condizione sospensiva si avveri;
- (c) l'Investitore detenga un numero di azioni di NewCo che rappresenti una percentuale non superiore al 49,99% del capitale sociale di NewCo con diritto di voto, restando inteso che l'Investitore riceverà, per la percentuale eccedente il 49,99% ulteriori azioni di NewCo prive di diritto di voto;

Inoltre, il Patto Parasociale prevede che la disposizione transitoria prevista nello statuto di NewCo che disciplina i principi alternativi di governo societario di NewCo e di RCS (descritti ai precedenti paragrafi 7.3 e 7.4) sarà efficace a far data dal perfezionamento dell'Assegnazione o della Seconda Assegnazione.

10. **STAND STILL SU AZIONI RCS**

Il Patto Parasociale prevede l'impegno degli Aderenti per l'intera durata del Patto Parasociale a non sottoscrivere o partecipare, direttamente o indirettamente, anche attraverso parti correlate agli Aderenti ai sensi degli articoli 101-*bis*, quarto comma, quarto comma *bis* e quarto comma *ter*, e 109 del TUF, ivi incluse le Consociate degli Aderenti (le "**Parti Correlate**") a qualsivoglia accordo, anche verbale, riguardante (i) le azioni RCS aventi diritto di voto in relazione alle materie elencate dall'articolo 105 TUF, ovvero (ii) diritti di opzione, obbligazioni convertibili, *warrants*, strumenti derivati (inclusi gli strumenti derivati menzionati all'articolo 44-*ter* del Regolamento Consob 11971/1999) che prevedano il diritto di sottoscrivere o acquisire azioni RCS aventi diritto di voto in relazione alle materie indicate dall'articolo 105 del TUF. Inoltre, gli Aderenti si sono impegnati a non determinare il sorgere in capo ad alcuno degli Aderenti dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto azioni di RCS con diritto di voto, sia in conseguenza di acquisti di azioni sia in conseguenza della stipula di patti di sindacato di voto o altri patti aventi natura parasociale con terzi.

Fermo restando quanto precede, il Patto Parasociale dispone che, per tutta la durata del medesimo, nessun Aderente potrà acquistare azioni RCS con diritto di voto anche attraverso Parti Correlate.

11. AUMENTI DI CAPITALE DI NEWCO E/O RCS

Il Patto Parasociale prevede l'impegno degli Aderenti a far sì che qualsiasi aumento di capitale di NewCo (l'"**Aumento di Capitale di NewCo**") finalizzato a dotare NewCo delle risorse necessarie per sottoscrivere e versare un aumento di capitale di RCS diverso dall'Aumento di Capitale Delegato di RCS (l'"**Aumento di Capitale Sottostante**") sia deliberato ad un prezzo di sottoscrizione per azione di NewCo che consenta all'azionista che decida di non sottoscrivere l'Aumento di Capitale di NewCo (l'"**Azionista Non Sottoscrittore**") di detenere, a seguito della diluizione, una percentuale di capitale sociale di NewCo calcolata sulla base della diluizione che l'Azionista Non Sottoscrittore avrebbe subito qualora avesse detenuto direttamente le azioni di RCS attribuibili in trasparenza allo stesso e non avesse sottoscritto l'Aumento di Capitale Sottostante (assumendo altresì che tutti gli altri azionisti di NewCo esercitino i propri diritti di opzione relativi alle azioni di RCS attribuibili in trasparenza agli stessi).

Qualora un Azionista Non Sottoscrittore dichiari la propria intenzione di non sottoscrivere la propria quota dell'Aumento di Capitale di NewCo entro il decimo giorno di calendario precedente l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Sottostante, il numero di diritti di opzione non utilizzati per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di NewCo (i "**Diritti di Opzione di NewCo**") dovrà essere offerto in vendita per iscritto agli azionisti di NewCo diversi dagli Azionisti Non Sottoscrittori (gli "**Azionisti Sottoscrittori**"), su base proporzionale (e con diritto di accrescimento), a far data dalla scadenza del quinto giorno di negoziazione dei diritti di opzione relativi all'Aumento di Capitale Sottostante (i "**Diritti di Opzione**") sul mercato (la "**Data di Inizio**") per un prezzo complessivo di acquisto pari alla Media dei Prezzi Ufficiali (come definita di seguito) moltiplicata per i Diritti di Opzione attribuibili in trasparenza all'Azionista Non Sottoscrittore.

Per "**Media dei Prezzi Ufficiali**" si intende la media ponderata dei prezzi di negoziazione dei Diritti di Opzione sul mercato italiano nei cinque giorni di negoziazione precedenti la Data di Inizio (come pubblicati nella sezione di economia e finanza del Corriere della Sera).

Qualora un Azionista Sottoscrittore decida di acquistare i Diritti di Opzione di NewCo, tale Azionista Sottoscrittore dovrà darne comunicazione per iscritto agli Azionisti Non Sottoscrittori (l'"**Avviso di Acquisto**") entro i due giorni di calendario successivi alla Data di Inizio (il "**Periodo di Esercizio dei Diritti di Opzione**") e dovrà corrispondere l'intero corrispettivo agli Azionisti Non Sottoscrittori entro i tre giorni di calendario successivi alla data dell'Avviso di Acquisto.

Qualora uno o più Azionisti Sottoscrittori non comunichino tempestivamente l'intenzione di acquistare la propria quota proporzionale dei Diritti di Opzione di NewCo, tutti gli Aderenti provvederanno affinché NewCo offra i rimanenti Diritti di Opzione in vendita sul mercato. In tal caso, (i) qualsiasi importo percepito da NewCo a titolo di corrispettivo per la vendita di tali Diritti di Opzione sarà riconosciuto a favore degli Azionisti Non Sottoscrittori su base proporzionale come segue: il corrispettivo effettivamente percepito da NewCo in relazione a tale acquisto sarà preso in considerazione al fine di determinare una minore diluizione in NewCo per detti Azionisti Non Sottoscrittori o, laddove possibile, per riconoscere a tali Azionisti Non Sottoscrittori una distribuzione che sarà realizzata nella forma della distribuzione di un privilegio economico alla categoria di azioni di NewCo detenuta dagli Azionisti Non Sottoscrittori, e (ii) l'Azionista Sottoscrittore non avrà diritto di acquistare tali Diritti di Opzione sul mercato.

Qualora la totalità dei Diritti di Opzione di NewCo fosse acquistata da uno o più azionisti di NewCo, tutti gli azionisti di NewCo avranno diritto ad acquistare ulteriori Diritti di Opzione relativi all'Aumento di Capitale Sottostante sul mercato, a condizione che (i) nel caso in cui l'Azionista Sottoscrittore eserciti tali Diritti di Opzione, l'acquisto delle relative azioni di RCS con diritto di voto sarà immediatamente comunicato agli altri Aderenti e le azioni di RCS sottoscritte saranno tempestivamente conferite in natura in NewCo (con il medesimo criterio di diluizione disposto al primo capoverso del presente paragrafo 11) in cambio di azioni di NewCo senza diritti di voto e (ii) non sorga in capo ad alcun Aderente (singolarmente o congiuntamente con altri Aderenti) l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria sulle azioni di RCS quale conseguenza di tale acquisizione di azioni RCS aventi diritto di voto.

12. LIQUIDAZIONE DI NEWCO

Il Patto Parasociale prevede che lo statuto di NewCo disponga che, qualora allo scadere del quinto anno dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale NewCo detenga ancora azioni in RCS, ciascun azionista di NewCo esistente a quella data avrà il diritto di vedersi assegnata la totalità, e non meno della totalità, della parte di azioni di RCS detenute da NewCo attribuibile in trasparenza a tale azionista secondo opportune modalità tecniche (le quali produrranno i medesimi effetti per tutti gli azionisti) da concordare in buona fede tra gli Aderenti (tra cui anche, a titolo esemplificativo, la scissione parziale non proporzionale di NewCo e/o la concessione all'Aderente uscente del diritto di recesso mediante attribuzione di azioni di RCS da parte di NewCo), al netto della propria quota proporzionale delle eventuali passività di NewCo in essere alla data di Assegnazione, a condizione che (i) non sorga in capo ad alcun Aderente (singolarmente o congiuntamente con altri Aderenti) l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria sulle azioni di RCS quale conseguenza di tale acquisizione di azioni di RCS aventi diritto di voto e (ii) ciascun azionista sostenga i costi e le spese (ivi compresi gli oneri fiscali) derivanti da, o relativi a, tale assegnazione.

13. ADESIONE AL PATTO PARASOCIALE DA PARTE DI TERZI TRASFERITARI

Il Patto Parasociale prevede nel dettaglio le modalità di adesione da parte di terzi Trasferitari di azioni NewCo al Patto Parasociale. In particolare:

- (a) qualora un Aderente Trasferisca parte delle proprie azioni detenute in NewCo a un terzo Trasferitario diverso dalle proprie Consociate, l'Aderente Trasferente procurerà la previa adesione al Patto Parasociale da parte del terzo Trasferitario (che non sia già parte del Patto Parasociale) che assumerà su base proporzionale le obbligazioni e i diritti dell'Aderente Trasferente derivanti dal Patto Parasociale con espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità solidale dell'Aderente Trasferente per quanto attiene all'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale da parte del terzo Trasferitario (restando inteso che l'efficacia del Trasferimento sarà condizionata alla previa adesione del terzo Trasferitario al Patto Parasociale);
- (b) qualora un Aderente Trasferisca la totalità delle proprie azioni detenute in NewCo a un terzo Trasferitario diverso dalle proprie Consociate (ivi incluso un altro Aderente), il Trasferente procurerà la previa adesione al Patto Parasociale da parte del terzo Trasferitario (il quale non sia già parte del Patto Parasociale) e questi assumerà su base proporzionale le obbligazioni e i diritti dell'Aderente Trasferente derivanti dal presente Patto Parasociale con espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità solidale dell'Aderente Trasferente per quanto attiene all'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale. In tale ipotesi l'Aderente Trasferente procurerà le dimissioni con efficacia immediata dell'amministratore/degli amministratori dallo stesso designato/i e il Patto Parasociale cesserà di avere effetti nei confronti dell'Aderente Trasferente dalla data di perfezionamento del Trasferimento;

(c) qualora un Aderente Trasferisca parte o la totalità delle proprie azioni di NewCo a una o più Consociate, l'Aderente Trasferente procurerà la previa adesione al Patto Parasociale da parte della Consociata Trasferitaria (la quale non sia già parte del Patto Parasociale) e questa assumerà, su base proporzionale, le obbligazioni e i diritti dell'Aderente Trasferente derivanti dal Patto Parasociale con espressa previsione della responsabilità solidale dell'Aderente Trasferente per quanto attiene all'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale da parte del terzo Trasferitario (restando inteso che l'efficacia del Trasferimento sarà condizionata alla previa adesione del terzo Trasferitario al Patto Parasociale).

14. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE E DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI IVI CONTENUTE - RINNOVO

Il Patto Parasociale sarà sottoscritto ed entrerà in vigore in caso di, e subordinatamente al, buon esito dell'Offerta. Lo stesso rimarrà in vigore sino al terzo anniversario della data di sottoscrizione, allo scadere del termine iniziale, sarà rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di tre anni, salvo quanto di seguito previsto. Nel caso in cui una sola parte (l'"**Azionista Uscente**") notifichi alle altre parti la sua intenzione di non rinnovare il Patto Parasociale almeno dodici mesi prima della scadenza dell'iniziale termine di validità di tre anni,

il Patto Parasociale cesserà di essere efficace solo nei confronti dell'Azionista Uscente, rimanendo invece vincolante per tutte le altre parti, e troveranno applicazione i principi alternativi di *corporate governance* di cui ai precedenti paragrafi 7.3 e 7.4. Qualora, invece, gli Azionisti Uscenti siano due o più degli Attuali Azionisti, il Patto Parasociale si risolverà e cesserà di essere efficace nei confronti di tutte le parti.

15. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 93 TUF

Successivamente alla data di perfezionamento dell'OPA e subordinatamente al buon esito della stessa, NewCo eserciterà il controllo di diritto su RCS ai sensi degli articoli 2359, primo comma, n. 1 o 2, del codice civile e 93 TUF.

16. DEPOSITO A REGISTRO DELLE IMPRESE

L'Accordo di Co-Investimento e il Patto Parasociale sono stati depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 20 maggio 2016 (N. PRA/170104/2016, protocollo automatico del 20 maggio 2016).

17. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'ACCORDO DI CO-INVESTIMENTO E NEL PATTO PARASOCIALE

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Co-Investimento e nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.rcsmediagroup.it, sezione *governance*.

20 maggio 2016